

RENTRI

Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi

Programma:

Introduzione (normativa sui rifiuti)

Il nuovo sistema di tracciabilità

Introduzione

Le tempistiche di attuazione

I documenti

Gennaio 2025



Il Rifiuto

La normativa italiana, all'art. 183 D.Lgs. 152/06 definisce, riprendendo quanto indicato nella direttiva comunitaria 98/2008/CE:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

La definizione è fondata sul concetto del "disfarsi", che costituisce la condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto e, successivamente, codificato sulla base del vigente elenco europeo dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti

Ai sensi della normativa vigente (il D.Lgs. 152/06), i rifiuti oggi sono classificabili secondo due criteri:

- **ORIGINE**
- **PERICOLOSITA'**

Origine: URBANI
 SPECIALI

Pericolosità: PERICOLOSI
 NON PERICOLOSI

La distinzione tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale
- sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento.

La distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ha effetti:

- sui regimi autorizzatori ed abilitativi in genere
- sugli obblighi di registrazione e comunicazione annuale
- sull'individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro smaltimento
- sul divieto di miscelazione
- sul sistema sanzionatorio

Le varie tipologie di rifiuti sono codificate in base all'elenco europeo dei rifiuti - cosiddetto CER - di cui alla decisione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni riprodotto nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI URBANI

(art. 184 - D.Lgs. 152/06 - con le modifiche decorrenti dal 01/01/2021):

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.).

Criterio: ORIGINE

Si definiscono RIFIUTI SPECIALI

(art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06):

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Sono considerati urbani...

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

...se prodotti da queste attività

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 - Cinematografi e teatri.
 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
 - Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 - Stabilimenti balneari.
 - Esposizioni, autosaloni.
 - Alberghi con ristorante.
 - Alberghi senza ristorante.
 - Case di cura e riposo.
 - Ospedali.
 - Uffici, agenzie, studi professionali.
 - Banche ed istituti di credito.
 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 - Banchi di mercato beni durevoli.
 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 - Attività artigianali di produzione beni specifici.
 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
 - Mense, birrerie, hamburgerie.
 - Bar, caffè, pasticceria.
 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
 - Plurilicenze alimentari e/o miste.
 - Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
 - Ipermercati di generi misti.
 - Banchi di mercato generi alimentari.
 - Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.".

Criterio: PERICOLOSITA'

In base a questo criterio esistono RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI



"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del presente decreto (*definizione di cui all'art. 184 comma 4*)

HP 1	Esplosivo	HP 9	Infettivo
HP 2	Comburente	HP 10	Tossico per la riproduzione
HP 3	Infiammabile	HP 11	Mutageno
HP 4	Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari	HP 12	Liberazione di gas a tossicità acuta
HP 5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione	HP 13	Sensibilizzanti
HP 6	Tossicità acuta	HP 14	Ecotossico
HP 7	Cancerogeno	HP 15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente
HP 8	Corrosivo		

Codifica dei rifiuti

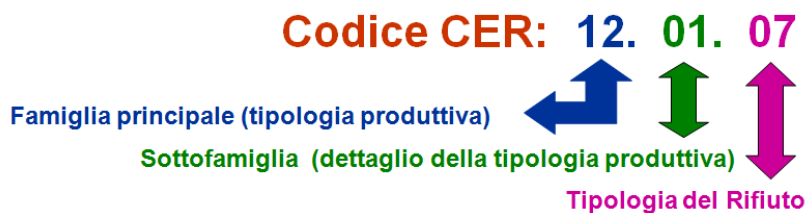
Ai fini della codifica dei rifiuti, nel D.Lgs. 152/06 si fa riferimento al Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune in tutti i Paesi CE.

L'elenco dei rifiuti è riportato nell'allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06 che nel tempo ha subito diverse modifiche e integrazioni.

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il codice CER

(segue): Codifica dei rifiuti

I rifiuti inclusi nell'elenco dell'Allegato D sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli.

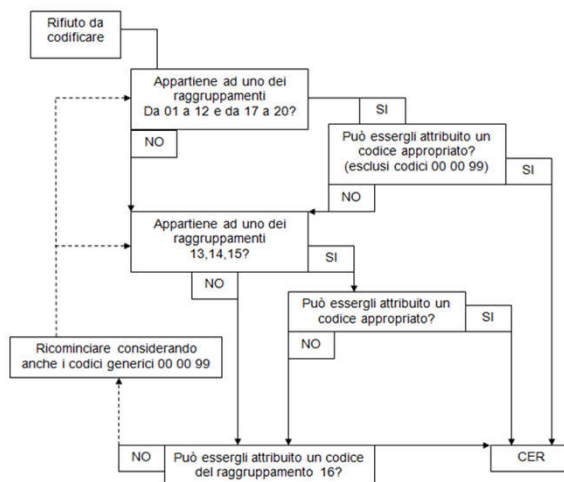


Ogni rifiuto è designato con un codice a 6 cifre (tre gruppi di due cifre)

- la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell'indice del Catalogo;
- la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell'ambito dello stesso raggruppamento;
- le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti

(segue): Codifica dei rifiuti

Schema a blocchi per la codifica del rifiuto



Attenzione ai CER terminanti per 99!!!
La loro descrizione deve coincidere con quella in autorizzazione

La classificazione dei rifiuti (CER – HP)

Premesso che la classificazione di un rifiuto è un onere del produttore, per valutare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso, le modalità di accertamento sono:

- VERIFICA TECNICA-DOCUMENTALE
- ANALISI CHIMICA



Analisi sui RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE



CODIFICA del rifiuto

Analisi sul rifiuto tal quale

- Codice CER
- Caratteristiche HP (in caso di rifiuti pericolosi)

CARATTERIZZAZIONE



GESTIONE del rifiuto

Analisi sull'eluato

- Avvio del rifiuto a impianto di recupero o smaltimento

(segue): Analisi sui rifiuti

Campionamento



Analisi in laboratorio



ECORICERCHE
SOCIETÀ DI CONSULENZA

Servizio per il cliente
Via S. Maria della Pace, 10
00187 Roma (RM)
Tel. 06/49491111
Fax 06/49491112
Email: info@ecoricerche.it

Servizio, 17/06/15
Cod. Inv. 004512

REPORT DI PROVA N. 147311

CAMPIONE n. 11412 **Prova e analisi di scarico**
PRELEVATO CONSERVATO DA: Pirelli, Ecomerchia in presenza del rappresentante
PRELIEVO: 06/06/15
IL CLIENTE: 06/06/15

MOTIVAZIONE ANALISI:
Classificazione del rifiuto

SCHEMA TECNICO

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: rifiuti e residui di scarico, contenitori sottovuoto sigillati
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: rifiuti e residui di scarico
PER DICHIARAZIONE DAL PRODUTTORE: 06/06/15
STATO FISICO: Liquido
COLORE: Verde
ODORE: Tipico di scarico
OSSERVAZIONI:

Sig. Analisi cliente →

Certificato

Gli stati fisici di un rifiuto

Gli stati fisici dei rifiuti da riportarsi su FIR / registri c-s fino al 12 febbraio 2025, sono 4:

- 1 - solido polverulento,
- 2 - solido non polverulento,
- 3 - fangoso palabile,
- 4 - liquido.

Gli stati fisici sono previsti nell'Allegato C del DM 148 del 01 aprile 1998 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti.... "

La filiera dei rifiuti

PRODUTTORE:

Codifica il rifiuto (verifica il proprio processo produttivo e svolge analisi chimiche ove necessario, definisce la pericolosità)

Gestisce un deposito temporaneo (corretta etichettatura, posizionamento, tempistica e quantità)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasporto e destino e dell'eventuale intermediario)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

TRASPORTATORE:

Gestisce un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, quantità, mezzi e relativi codici CER, prescrizioni)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (impianti di destino e dell'eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da trasportare e disponibilità impianto di destino)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

DESTINATARIO:

Gestisce un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, codici CER quantità, prescrizioni)

Verifica l'omologa del rifiuto e autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e dell'eventuale intermediario)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (formulari-registri-MUD)

Gestisce i propri rifiuti

INTERMEDIARIO:

Gestisce un'autorizzazione (efficacia, rinnovi scadenze, tipologia di rifiuti e quantità,)

Verifica le autorizzazioni dei propri fornitori (trasportatori e destinatari)

Verifica preventivamente il tipo di lavoro da svolgere (CER da ricevere e disponibilità del proprio impianto)

Gestisce la documentazione (registri-MUD)

I rifiuti prodotti: il deposito temporaneo

Attività che produce
un RIFIUTO



PRODUZIONE
Deposito temporaneo prima della raccolta
(art. 185-bis)

Deposito Temporaneo prima della raccolta:

Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis.

(definizione di cui all'Art. 183 comma 1 lettera bb)



*(segue) I rifiuti prodotti:
il deposito temporaneo*

Art. 185-bis D.Lgs. 152/06

Comma 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;*
- b) *esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;*
- c) *per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.*



*(segue) I rifiuti prodotti:
il deposito temporaneo*

Comma 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

- a) *i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;*
- b) *i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- c) *i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;*
- d) *nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.*

Comma 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

*(segue) I rifiuti prodotti:
il deposito temporaneo*



**Correlazione fra
frasi HP ed
etichettatura
delle sostanze
pericolose**

*(segue) I rifiuti prodotti:
il deposito temporaneo*

La corretta gestione del DT:

- Area identificata (anche in planimetria stabilimento)
- Rifiuti separati per codice CER
- I rifiuti liquidi devono essere stoccati in contenitori fuori terra dotati di idoneo bacino di contenimento (singolo o in comune)
- Rifiuti pericolosi protetti
- Il rifiuto in cumuli deve essere identificabile; la cartellonistica deve essere posta nella specifica area di stoccaggio
- Il rifiuto in colli deve essere identificabile; la cartellonistica può essere posta nella specifica area di stoccaggio oppure posta su ogni singolo collo



La gestione dei rifiuti di terzi

Tutte le attività di gestione dei rifiuti prodotti da terzi, DEVONO essere autorizzate (D.Lgs. 152/06 parte IV Capo IV):

- TRASPORTO
- DESTINO
- INTERMEDIAZIONE

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

Impianti di destino

Tutta la disciplina è legata a specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per territorio (Regione/Provincia) ove è ubicato l'impianto di destino.

Art. 183 comma 1 lettera t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Art. 183 comma 1 lettera z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

RECUPERO

Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06

- R1** Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5** Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

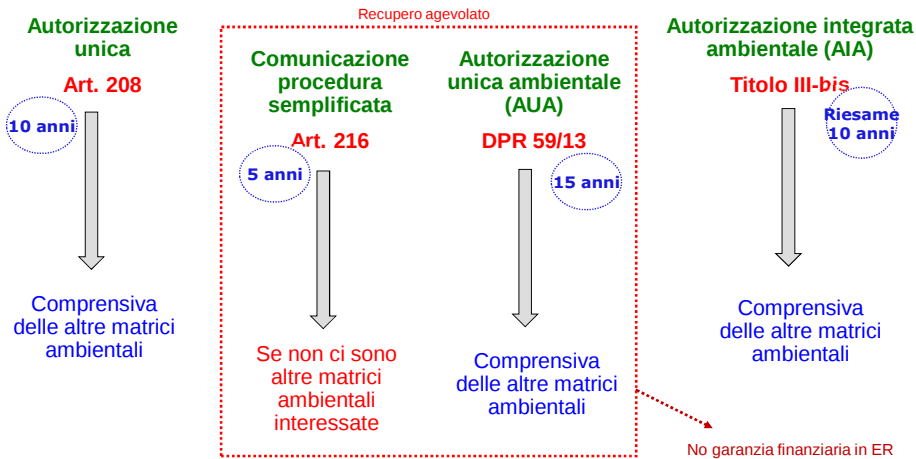
SMALTIMENTO

Allegato B della Parte IV del D.Lgs. 152/06

- D1** Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2** Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3** Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4** Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5** Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6** Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7** Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8** Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9** Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente all che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10** Incenerimento a terra
- D11** Incenerimento in mare
- D12** Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13** Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14** Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Autorizzazioni impianti

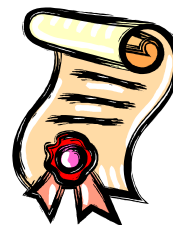
Riferimento parte II e IV D.Lgs. 152/06 e smi



Albo Gestori Ambientali

"Albo" è un registro pubblico comprendente i nominativi di coloro che sono abilitati all'esercizio di una determinata professione regolamentata dalla legge. Le leggi impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare laddove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini. In Italia esistono diversi ordini ed albi professionali a cui si accede, solitamente, mediante il possesso di uno o più specifici requisiti.

In sintesi, l'Albo svolge una importante funzione di selezione e di qualificazione delle imprese obbligate le quali, per ottenere l'iscrizione, devono dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.



Sono soggette all'iscrizione le IMPRESE e gli ENTI che svolgono:

- attività di raccolta e trasporto di rifiuti (urbani/speciali, pericolosi/non pericolosi, propri/di terzi, RAEE, comprese anche le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell'impresa ferroviaria o navale che effettua il successivo trasporto)
- centri di raccolta di cui al D.M. 08/04/2008
- attività di bonifica dei siti
- attività di bonifica dei beni contenenti amianto (friabile/legato)
- attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione

L'iscrizione deve essere **rinnovata ogni cinque*** anni e costituisce **titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le attività di bonifica l'iscrizione abilita** allo svolgimento delle attività medesime.

* Ad eccezione cat. 2bis

R.E.N.T.R.I.

Nel considerando 58° della direttiva rifiuti 2018/851/UE vengono invitati gli Stati membri a potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi e ad applicare la raccolta elettronica dei dati anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'UE.

D.Lgs. 152/2006 - Art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel **Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti** (...)

gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.

Piano nazionale di ripresa e resilienza

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale è stato approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti;

Riferimenti normativi

Ad oggi sono stati pubblicati:

- ✓ Decreto Ministeriale n. 59 del 04/04/2023
- ✓ Decreto Direttoriale n. 97 del 22/09/2023
- ✓ Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/2023
- ✓ Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023
- ✓ Decreto Direttoriale n. 253 del 12/12/2024
- ✓ Decreto Direttoriale n. 254 del 12/12/2024
- ✓ Decreto Direttoriale n. 255 del 12/12/2024

Caratteristiche della nuova tracciabilità

- Registro Elettronico Nazionale digitale
- Formulare digitali
- Tracciamento del percorso dei mezzi (ma niente nuove «black box»!!!)
- Interoperabilità con sistemi informatici e gestionali aziendali
- Gradualità nell'introduzione
- Condivisione informazioni (Ispra – Enti di controllo)
- Verifica avvenuto recupero/smaltimento
- **NUOVI MODELLI
REGISTRO E FIR**

SEZIONE ANAGRAFICA

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI

ISCRIZIONI

CCIAA

SEZIONE TRACCIABILITA'

REGISTRI
CRONOLOGICI

FORMULARI

Soggetti obbligati

- 1) gestori;
- 2) produttori di rifiuti pericolosi;
- 3) produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti;
- 4) consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Promemoria art. 184:

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Definizione «dipendenti»

“numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima”

Attività che produce
un RIFIUTO



**PRODUTTORE
(iniziale)**



Gestori

**TRASPORTATORE
DESTINATARIO
INTERMEDIARIO**

Scadenze per l'iscrizione al RENTRI

(si tratta dell'iscrizione all'apposito portale che sarà gestito dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali)

L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:	Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a) enti o imprese <u>produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, trasportatori, intermediari, destinatari</u> , ivi inclusi associazioni di categoria o loro società di servizi, ecc...	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b) enti o imprese <u>produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti</u>	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c) <u>tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi</u> obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Data di entrata in vigore dei nuovi modelli (si tratta dei NUOVI SCHEMI dei registri di carico e scarico e dei formulari)	
Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI , a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025



Obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico

IN FORMATO DIGITALE

(la tenuta in digitale potrà essere effettuata tramite il portale Rentri oppure tramite un proprio apposito software interoperativo)

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

Obbligo di emissione del FIR **IN FORMATO DIGITALE**

(l'emissione in digitale potrà essere effettuata tramite il portale Rentri oppure tramite un proprio apposito software interoperativo)

<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026 (anticipabile previo accordo tra i soggetti)

L'iscrizione al portale

- Direttamente su portale RENTRI (non tramite gestionali)
- Accesso tramite SPID/CNS/CIE
- Possibilità di inserire «incaricati»
- Iscrizione simile a quella di Vi.Vi.Fir.
- Gestione collegamento a interoperabilità
- Si possono gestire più registri/sede
- Diritti di iscrizione

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRE- TERIA	CONTRI- BUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Arti- colo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Arti- colo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Arti- colo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.

Il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025 avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l'operatore dovrà versare anche il contributo per l'annualità 2025, entro il mese di aprile.

Analoga procedura potrà essere applicata ai soggetti ricompresi nel III scaglione, con obbligo di iscrizione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Data ultimo aggiornamento 24/10/2024



***Decreto Direttoriale n. 251
del 19 dicembre 2023***



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Allegato 2

Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario deve essere emesso dal produttore o, su richiesta del produttore, dal trasportatore.

Viene emesso in due esemplari entrambi firmati in originale.

Uno rimane al produttore ed uno accompagna il rifiuto durante il trasporto.

All'arrivo il destinatario compila l'apposito campo e restituisce una fotocopia al trasportatore.

Anche il produttore riceverà una fotocopia a completamento dell'operazione (quella da sempre definita «quarta copia del formulario») a mezzo consegna diretta o pec o tramite l'apposita funzione messa a disposizione da RENTRI.

FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO
NO ☐

Nr. registrazione

DATA
EMISSIONE

ZXQCN 000

Riferimento al registro cronologico

Non servirà più nei FIR digitali

Attenzione alle differenze tra:

1. Data di vidimazione
2. Data di emissione
3. Data di inizio trasporto

Potrebbero coincidere ma non possono mai avere ordine diverso da questo.

1	PRODUTTORE	2	DETENTORE	☐
Denominazione _____				
Unità Locale _____				
Luogo di produzione _____				
se diverso dall'unità locale _____				
Codice Fiscale _____		Numero Iscrizione Albo _____		
N. Aut./Comunicazione _____		Tipo _____		
3	DESTINATARIO			
Denominazione _____				
Unità locale _____				
Codice Fiscale _____		Numero Iscrizione Albo _____		Destinazione: R D
N. Aut./Comunicazione _____		Tipo _____		
4	TRASPORTATORE			
Denominazione _____				
Codice Fiscale _____		Numero Iscrizione Albo _____		
5	INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE			
Denominazione _____				
Codice Fiscale _____		Numero Iscrizione Albo _____		

ECORICERCHE
Società di Consulenza

«UNIMORE – GENNAIO 2025»

51

1	PRODUTTORE	2	DETENTORE	☐
Denominazione _____				

«inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta.»

Unità Locale _____

Luogo di produzione _____

se diverso dall'unità locale _____

ECORICERCHE
Società di Consulenza

«UNIMORE – GENNAIO 2025»

52

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo
 N. Aut./Comunicazione Tipo

Tipo autorizzazione
[Scegli]

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/200...
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -...
- Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt....
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2...
- Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt.214 e 216 Decret...
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decre...
- Autorizzazioni "straordinarie" art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in r...

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo Destinazione

N. Aut./Comunicazione Tipo

Tipo autorizzazione
[Scegli]

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - Art. 208 del D. Lgs. n. 152/200...
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili -...
- Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt....
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs. 152/2...
- Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-ter e Art. 213 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt.214 e 216 Decret...
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decre...
- Autorizzazioni "straordinarie" art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in r...

«Indicare la prima operazione alla quale il rifiuto è sottoposto nell'impianto di destino: R (da R1 a R13), D (da D1 a D15)»

4 TRASPORTATORE

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

SENZA DETENZIONE !!!

Non sono richiesti indirizzi

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO

CODICE EER _____ STATO FISICO _____ CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____

Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐

Descrizione _____

Quantità _____ kg _____ litri _____

Peso verificato in partenza _____

Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contentori _____ Alla rinfusa ☐

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/rapporto di prova ☐ Classificazione _____ Nr. documento _____ Valida al _____

Trasporto ADR / RID ☐ Classe pericolo _____ Nr. ONU _____ Note: _____

Solo per 99

Sono 5 non più 4

- SP – In polvere o pulverulento
- S – Solido
- VS – Viscioso sciropposo
- FP – Fangoso
- L – Liquido

Il produttore deve conoscere questa info!

Attenzione alla frase!

Numero o crocetta

6 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO		Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐	
CODICE EER	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	
Descrizione			
Quantità	kg	litri	Peso verificato in partenza
		Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contentori	Alla rinfusa ☐
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE			
Analisi/rapporto di prova	Classificazione	Nr. documento	Valida al
Trasporto ADR / RID	Classe pericolo	Nr. ONU	Note:

«il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento»

«il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.»

Altri dati ADR

Non va compilato

9 TRASPORTO	10 ALLEGATO MOD.	MICRORACCOLTA ☐	INTERMODALE ☐
Targa automezzo	Targa rimorchio	Percorso (se diverso dal più breve)	
8 COGNOME e NOME CONDUCENTE		Data inizio trasporto	Ora
11 FIRMA del CONDUCENTE	7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE		

La sezione MICRORACCOLTA non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni. Sino ad allora, deve essere emesso un FIR per ogni prelievo.

12 **RISERVATO al DESTINATARIO**

Il carico è stato: Accettato per intero ☐ Accettato parzialmente ☐ Respinto ☐ Causale respingimento: NC ☐ IR ☐ A ☐

Quantità accettata kg Quantità respinta kg

In attesa di verifica analitica ☐

Data arrivo Ora Firma del Destinatario

Motivazioni:

- **NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal FIR o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- **IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione/iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** – indicare motivazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

13 **TRASBORDO PARZIALE**

Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario Quantità residua kg

Motivazione / Causale:

FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario Quantità residua kg

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. Nr. Formulario Quantità residua kg

Per il **nuovo** trasporto deve essere emesso un **nuovo** FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la causale della nuova destinazione.

Su entrambi i FIR i trasportatori compilano il campo 13.

Sul FIR originario, il primo trasportatore indica:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero del nuovo FIR.
- Quantità residua del carico a seguito del trasbordo.
- Motivazione del trasbordo, compilando la causale.
- Numero iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sul nuovo FIR, il trasportatore indica:

- Denominazione o ragione sociale del produttore o detentore originario.
- Codice fiscale del produttore o detentore originario.
- Numero del FIR originario.
- Causale del trasbordo (indicare il motivo)

La quantità di rifiuto da indicare sul nuovo FIR, nel campo 6, è quella che il nuovo trasportatore prende in carico a seguito del trasbordo.

Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.

Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo Annotazioni del primo FIR.

Formulario de traslado (trasbordo) con los siguientes campos:

- 14 TRASBORDO TOTALE
- Denominazione del nuovo trasportatore
- Denominazione
- Codice Fiscale
- Numero Iscrizione Albo
- Targa automezzo
- Targa rimorchio
- Data presa
- Ora
- Cognome e nome del conducente
- Firma del conducente
- Preso in carico rimorchio precedente

Nel caso in cui il trasportatore sia lo stesso egli compila le seguenti informazioni:

- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Cognome e nome del conducente.
- Ora e data della presa in carico.
- Firma del conducente.
- Barra la casella "Preso in carico del rimorchio precedente" laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Nel caso in cui il trasportatore sia diverso, dovrà compilare anche:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali del nuovo trasportatore.

15 SOSTA TECNICA					
Luogo di stationamento					
Prima sospensione del trasporto		Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora	
Luogo di stationamento					
Seconda sospensione del trasporto		Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora	
Luogo di stationamento					
Terza sospensione del trasporto		Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora	

Attenzione alla durata totale!

Art. 193 c. 15. *Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e **non superino le 72 ore**, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.*

«Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto.»

16 SECONDO DESTINATARIO					
Denominazione					
Unità locale					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		Destinazione: R -- D --
N. Aut./Comunicazione					
Quantità accettata	kg	Data arrivo	Ora	Firma del Destinatario	
In attesa di verifica analitica		Motivazioni:			

17 GESTIONE					
VEETTORE TERRESTRE		TERMINALISTA	GESTORE FERROVIARIO	GESTORE MARITTIMO	INTERMEDIARIO
Denominazione					
Codice Fiscale			Numero Iscrizione Albo		
Tratta					
Identificativo Treno / Nave					
Targa automezzo		Targa rimorchio		(RID / IMDG) Trasporto merci pericolose	
Data		Ora	Firma		
Cognome e Nome del Conducente		Preso in carico rimorchio precedente			

La sezione TERMINALISTA non va compilata, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.

Nel caso si verifichi il respingimento del rifiuto si procede all'emissione di un nuovo FIR per gestire la riconsegna.

Vid.Virt. del 09/05/2024 15:05 per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, rich. da 02049700366 - ECORICERCHE S.R.L.

ZXQCN 000

Copia: Produttore Destinatario Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e

Modulo - FIR-2024-01-A - D.lgs n. 152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 2 - MODELLO CONFORME (DM 59 del 04-04-2023) - Trasporto Intermodale

Vidimazione: virtuale

Due «originali» (CON FIRME IN ORIGINALE):
Una rimane al produttore
Una accompagna il rifiuto durante il viaggio

FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO Nr. registrazione DATA
NO ☐ EMISSIONE

1. PRODUTTORE **2. DETENTORE** ☐

Denominazione

Unità Locale

Lungo il percorso di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale

N. Aut/Komunicazione

Numero Iscrizione Albo

Tipo

3. DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale

N. Aut/Komunicazione

Numero Iscrizione Albo

Destinazione: R → D →

Tipo

4. TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

5. INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Novità:

- Registro «NO»
- detentore
- LdP diverso
- Aut.ne/Albo separati
- Tipo (all. tab.1)
- Destinazione R/D (la prima)
- Niente indirizzo trasportatore e intermediario/commerciale

6 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐

STATO FISICO ☐ CARATTERISTICHE DI PERICOLO ☐

Quantità kg m³ Peso netto (kg) Aspetto esterno (n° Colli/Contenitori) Alta rifiuto ☐

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi rapporto di prova Classificazione N° documento Valore al

Trasporto ADR / RID Classe pericoli Note

7 TRASPORTO

Targa automezzi Targa rimorchi Pericolo (se diverso da 6.1)

8 ALLEGATO MOD. 99 MICRORACCOLTA ☐ INTERMODALE ☐

9 COGNOME e NOME CONDUCENTE Data inizio trasporto Ora

10 FIRMA DEL CONDUCENTE **11 FIRMA DEL PRODUTTORE o del DETENTORE**

12 RISERVATO AI DESTINATARI

Il carico è stato: Accettato per intero ☐ Accettato parzialmente ☐ Respinto ☐ Causale respingimento: NC ☐ IR ☐ A ☐

Quantità accettata kg Quantità respinta kg Motivazioni

In attesa di verifica analitica ☐

Data arrivo Ora Firma del Destinatario

13 ABBONATAZIONE

Novità:

- Provenienza
- Modalità descrizione
- Nuovo SF
- 99
- Analisi/RDP
- Classificazione
- ADR specifici
- Allegati
- Causali respingimento codificate (all. tab. 4)

13 TRASBORDO PARZIALE

Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originale

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. N° Formulato Quantità residua kg

Motivazione / Causale

FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. N° Formulato Quantità residua kg

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Rif. N° Formulato Quantità residua kg

14 TRASBORDO TOTALE

Denominazione del nuovo trasportatore

Denominazione

Codice Fiscale Numero Iscrizione Albo

Targa automezzi Targa rimorchi Presa in carico rimorchi precedente ☐ Data presa Ora

Cognome e nome del conducente Firma del conducente

Novità:

- ...tutto!

15. SOSTA TECNICA

Luglio di stazionamento	Data	Ora	Ripresa trasporto	Data	Ora
Prima sospensione del trasporto					
Luglio di stazionamento	Data	Ora	Ripresa trasporto	Data	Ora
Seconda sospensione del trasporto					
Luglio di stazionamento	Data	Ora	Ripresa trasporto	Data	Ora
Terza sospensione del trasporto					

16. SECONDO DESTINATARIO

Denominazione _____

Unità locale _____

Codice Fiscale _____

N. Aut./Comunicazione _____

Quantità accettata _____ kg _____ Data _____

In attesa di verifica analitica _____ Motivazioni _____

Numero Iscrizione Albo _____ Destinazione: R _____ D _____

Tipo _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

17. (segue) ANNOTAZIONI

Novità:

- ...tutto!

VEETTORE TERRESTRE ☐ TERMINALISTA ☐ GESTORE FERROVIARIO ☐ GESTORE MARITTIMO ☐ INTERMEDIARIO ☐

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____

Identificativo Tratto / Navale _____ (RID / MDG) Trasporto merci pericolose _____

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

Pressa in carico (rimorchio precedente) _____

VEETTORE TERRESTRE ☐ TERMINALISTA ☐ GESTORE FERROVIARIO ☐ GESTORE MARITTIMO ☐ INTERMEDIARIO ☐

Denominazione _____

Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____

Identificativo Tratto / Navale _____ (RID / MDG) Trasporto merci pericolose _____

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

Pressa in carico (rimorchio precedente) _____

Novità:

- ...tutto!

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		MICRORACCOLTA		
		g	e	m	a	
2) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					
3) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					
4) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					
5) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					
6) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					
7) Produttore	Denominazione:					Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:					Percorso (se diverso dal più breve):
	CF					

In attesa di definizione

Art. 193 c. 14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata **nel termine massimo di 48 ore**; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

(segue): Articolo 193 - Trasporto dei rifiuti

Esclusioni:

- trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale;
- soggetto che gestisce il servizio pubblico
- trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario (non più di 5 volte l'anno, che non eccedano la q giornaliera di 30 kg/l)
- trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, c. 3, l. a), effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario (vedi sopra) per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera pp), con apposita convenzione.
- spedizioni transfrontaliere: il formulario è sostituito anche nella tratta nazionale
- movimentazione dei rifiuti all'interno di aree private (non è considerata trasporto)
- movimentazione tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola (così come da comma 12)

(segue): Articolo 193 - Trasporto dei rifiuti

Esclusioni:

- *Per i soggetti obbligati al registro c/s, ove sostituito dal documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (sottoprodotti di origine animale)*
- *Per il trasporto di rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto*
- *Trasporto di rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, pulizie, sanificazioni, derattizzazione, ecc..., (nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività) dal luogo di effettiva produzione alla sede: può essere sostituito da specifico DDT*
- *Per le attività di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, per il trasporto del materiale tolto d'opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili (viene emesso il DDT)*



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Allegato 1

**Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di
carico e scarico rifiuti**

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	
22b) Trasp. Transfrontaliero	☐ Tipo
23) Data inizio trasporto	
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	
25) Peso verificato a destino	kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale Parziale
27) Quantità	28) Unità di m. kg ☐ l ☐
29) Causale:	NC ☐ IR ☐ Altro ☐
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	
31) Codice fiscale	
32) Indirizzo/luogo di produzione	
Trasportatore	
33) Denominazione	
34) Codice fiscale	
35) N. Iscrizione Albo	
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
36) Denominazione	
37) Codice fiscale	
38) N. Autorizzazione	
Intermediario o Commerciante	
39) Denominazione	
40) Codice fiscale	
41) N. Iscrizione Albo	

Sono consentite operazioni di rettifica o di annullamento dei movimenti effettuati, che genereranno nuovi movimenti aggiuntivi riportanti le informazioni da modificare o le registrazioni da annullare

6) Rettifica Reg.nr.	del
----------------------	-----

Anno/Progressivo	Data registrazione	Tipo operazione
2024/00000023	23/09/2024	Scarico
2024/00000022	07/08/2024	Carico
2024/00000020	23/07/2024	Scarico
> A 2024/00000019	23/07/2024	-
> M 2024/00000015	22/07/2024	Scarico
> M 2024/00000014	22/07/2024	Carico
2024/00000013	22/07/2024	Carico
> A 2024/00000011	22/07/2024	-
2024/00000010	22/07/2024	Scarico
2024/00000009	22/07/2024	Scarico
2024/00000008	20/07/2024	Carico
2024/00000007	19/07/2024	Carico
2024/00000006	12/07/2024	Scarico
> A 2024/00000002	09/05/2024	-
2024/00000001	09/05/2024	Carico

CARICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.									
2) Del									
Causale operazione	3) Carico	DT	NP	T*	RE				
	4) Scarico	I	aT	M	TR				

Numero progressivo e data

Il movimento di carico per il produttore può avere due causale:

- DT per i rifiuti prodotti sull'unità locale
- RE per i rifiuti prodotti fuori dall'unità locale

CARICO

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐									
10) Descrizione del rifiuto:									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura: kg ☐ l ☐									

Codice EER

Origine del rifiuto

Solo per 99

Codici HP

Stimata se non è possibile misurarla; u.m. Kg o l

- SP – In polvere o pulverulento
- S – Solido
- VS – Viscioso sciropposo
- FP – Fangoso
- L – Liquido

SCARICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.:									
2) Del:									
3) Carico		DT	NP	T*	RE				
4) Scarico		I	aT	M	TR				

Numero progressivo e data

Il movimento di scarico per il produttore ha causale:

- aT per i rifiuti destinati a terzi

Elenco dei carichi che si intendono scaricare

5) Riferimento operazione	n	l
n	l	n
n	l	n
n	l	n
n	l	n
n	l	n

SCARICO

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER:									
9) Provenienza: Urbano Speciale									
10) Descrizione del rifiuto:									
11) Caratteristica di Pericolo (HP):									
12) Stato fisico:									
13) Quantità:									
14) Unità di misura: kg I									
15) Destinato a: R D CR									

Codice EER

Origine del rifiuto

Solo per 99

Codici HP

Stimata se non è possibile misurarla; u.m. Kg o l

- SP - In polvere o pulverulento
- S - Solido
- VS - Viscioso sciropposo
- FP - Fangoso
- L - Liquido

R + da R1 a R13
D + da D1 a D15
CR

SCARICO

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	
22b) Trasp. Transfrontaliero	Tipo
23) Data inizio trasporto	

numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto

Stessa data di inizio trasporto indicata sul FIR

in caso di trasporto transfrontaliero occorre barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce.

I tipi di documenti ammessi sono:

- Documento di movimento (Allegato IB – al Reg. 1013/06).
- Documento di accompagnamento (Allegato VII – al Reg. 1013/06)

SCARICO

ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	
25) Peso verificato a destino	kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale ☐ Parziale ☐
27) Quantità	
28) Unità di m. kg	☐ I ☐
29) Causale:	NC ☐ IR ☐ Altro ☐

Data fine trasporto FIR

Peso riscontrato dal destinatario (IN KG!). Il campo va compilato per tutti i trasporti compresi quelli la cui quantità è verificata in partenza

Campi dedicati all'eventuale respingimento totale o parziale; devono essere indicati il peso respinto, l'u.m. e la causale

- **NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal formulario o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- **IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione / iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** - indicare motivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

Laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni devono essere inserite con una registrazione di rettifica.

TRASMISSIONE

DM 59/2013:

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.



I tempi di registrazione invece rimangono quelli attualmente vigenti.

STAMPA: occorre estrarre il file .pdf per poter stampare il registro

CONSERVAZIONE: si veda gestionale o in autonomia

Ed il MUD?

DM 59/2023:

- *Il RENTRI e' interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994*
- *A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.*

Quindi saranno fondamentali:

- ✓ Competenza
- ✓ Formazione iniziale e continua
- ✓ Strumenti

Grazie per l'attenzione

Ecoricerche S.r.l.
Via Regina Pacis 94
41049 SASSUOLO (MO)
WEB: www.ecoricerche.net

Nota di riservatezza/non divulgazione

*Si informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del corso, costituisce produzione originale (fonte immagini: rete internet).
A tal fine lo stesso è da considerarsi riservato e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, ferma restando la possibilità dell'utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell'attività di impresa.
La violazione di quanto sopra comporta l'esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità connesse presso le autorità competenti.*